Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE

Delibera N. 36 **in data 19.09.2019**

Sessione **SEDUTA STRAORDINARIA** di prima convocazione

OGGETTO:

Recepimento della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 186 del 20 dicembre 2018 in materia di disciplina del Contributo di Costruzione

COMUNE DI
VARANO DE' MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
PROVINCIA DI PARMA

L'anno **DU E M I L A D I C I A N N O V E oggi DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30,** nella sala situata a piano terra del castello Pallavicino in via Rocca n. 10 di Varano de' Melegari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 125 T.U. 4.2.1915 n. 148, tuttora vigente in mancanza di diverse disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

			Presenti	Assenti
1	-	**RESTIANI Giuseppe**	X	
2	-	**FERRENTINO Andrea**	X	
3	-	**SAGLIA CODELUPPI Alessandro**		X
4	-	**SPALTINI Roberto**	X	
5		**SCARTAZZA Filippo**	X	
6		**TURNI Emanuela**		X
7		**ROSSI Gian Marco**(1)		X
8		**DURANTI ALESSIO**	X	
9		**BASSI Luigi**	X	
10		**BERTOCCHI Giovanni**		X
11		**BUZZI Massimo** (2)		X
		TOTALI	6	5

(1) Capogruppo lista "*Guardando al futuro lista civica"*
(2) Capogruppo lista "*Varano-Storia e Futuro*"

Il Segretario comunale Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

Assume la presidenza il Sindaco Sig. RESTIANI GIUSEPPE

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all'inizio dei lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno notificato con la convocazione, dopo aver aperto la seduta sottopone le corrispondenti proposte all'esame del Consiglio.

Il Sindaco propone l'inversione dell'o.d.g. il punto 6 passa all'ultimo punto 2 il punto 2 passa al punto 6;

Il consiglio comunale con voti unanimi approva la proposta del sindaco;

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);

- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;

- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;

- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;

- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;

- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;

- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;

- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;

- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;

- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc.…);

- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;

- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;

- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n.624 del 29.04.2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

  - variare la classe di appartenenza, passando dalla classe IV alla classe III

  per le ragioni di seguito indicate:

  - è posto in una zona pedemontana e non ha risentito negli ultimi decenni dello spopolamento generale dei Comuni dell'Alta Val Ceno/Taro (quasi tutti inseriti in classe IV); al contrario dall'anno 2000 ad oggi ha avuto un incremento della popolazione circa del 20% (concentrato nel capoluogo e nella frazione di Viazzano);

- per quanto riguarda il capoluogo e la frazione più importante (Viazzano) presenta caratteristiche socio economiche più simili ai Comuni posti a valle del medesimo piuttosto che ai comuni dell'Appennino parmense; basti pensare che una parte della frazione di Viazzano è posta senza soluzione di continuità in prossimità alla frazione di Ramiola del Comune di Medesano;
- ha un tessuto produttivo importante ed in continua evoluzione caratterizzato da eccellenze soprattutto a livello mondiale nel campo dei motori, tant'è che il comune fa parte della Motor Valley ed è sede dell'Autodromo "R.Paletti";
- è posto nelle vicinanze dell'Autostrada A15 Autocamionale della Cisa; una parte della medesima attraversa il territorio comunale in prossimità della frazione di Viazzano, inoltre il casello di "Fornovo" dista dal centro del capoluogo solamente 7 km circa;

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - riduzione del 15%, per le funzioni **produttiva** e **rurale**, i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all'**Allegato 1** e al punto 2 dell'**Allegato 2**,

  per le ragioni di seguito indicate:

  con l'entrata in vigore della nuova disciplina del contributo di costruzione, nel Comune di Varano de' Melegari, le funzioni commerciali, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi di carattere non artigianale, subiranno una diminuzione pari a circa il 50% della quota del costo di costruzione di cui all'art.5 dell'Allegato A alla DGR 186/2018; le funzioni **produttiva** e **rurale** non essendo soggette al pagamento della predetta quota del costo di costruzione, non beneficeranno della diminuzione del medesimo e pertanto, al fine di riconoscere anche alle medesime funzioni una quota di riduzione si stabilisce di diminuire del massimo consentito, ovvero del 15 %, il valore unitario di U1 e U2.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	85,00	110,00	195,00
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	85,00	110,00	195,00
Funzione turistico-ricettiva	85,00	110,00	195,00
Funzione direzionale	85,00	110,00	195,00
Funzione produttiva	20,40	5,95	26,35
Funzione commerciale all'ingrosso	24,00	7,00	31,00
Funzione rurale	20,40	5,95	26,35

- in merito al **punto 1.3.1**. (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività

sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

- non apportare riduzioni della AI;

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione,** oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
  - non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
Vianino	- 30 %	- 30 %
Serravalle	- 30 %	- 30 %
Montesalso	- 30 %	- 30 %

  per le ragioni di seguito indicate:

  - trattasi di frazioni poste nella zona a "monte" del territorio comunale aventi caratteristiche diverse e minori servizi rispetto al capoluogo e alla frazione di Viazzano.

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative)**, si ritiene di:
  - stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50 %

  per le ragioni di seguito indicate:

  - per l'utilità pubblica e sociale che rivestono le predette funzioni

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
  - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 20 %

  per le ragioni di seguito indicate:

  - per l'utilità pubblica e sociale che rivestono le predette funzioni

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate)**, si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 30 %

  per le ragioni di seguito indicate:
  - tali locali, benché classificati come Superficie Utile (così come definita dalla DTU regionale), per la loro caratteristica di essere aperte, svolgono funzioni "accessorie" rispetto all'attività produttiva.

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
  - non applicare ulteriori riduzioni;

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
  - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti % di riduzione di Td e/o Ts: 15%

  per le ragioni di seguito indicate:
  - per le medesime ragioni che hanno portato alla riduzione di cui al punto 1.2.11: con l'entrata in vigore della nuova disciplina del contributo di costruzione, nel Comune di Varano de' Melegari, le funzioni commerciali, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi di carattere non artigianale, subiranno una diminuzione pari a circa il 50% della quota del costo di costruzione di cui all'art.5 dell'Allegato A alla DGR 186/2018; le funzioni **produttiva** e **rurale** non essendo soggette al pagamento della predetta quota del costo di costruzione, non beneficeranno della diminuzione del medesimo e pertanto, al fine di riconoscere anche alle medesime funzioni una quota di riduzione si

stabilisce di diminuire del massimo consentito, ovvero del 15 %, i valori unitari di Td e Ts.

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
  - non introdurre ulteriori coefficienti;

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari Td e/o Ts per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione Td	% riduzione Ts
Vianino	- 30 %	- 30 %
Serravalle	- 30 %	- 30 %
Montesalso	- 30 %	- 30 %

  per le ragioni di seguito indicate:

  - la riduzione viene riconosciuta per le stesse motivazioni che hanno portato alla scelta di cui al precedente punto 1.4.2 (diminuzione dei valori di U1 e U2): trattasi di frazioni poste nella zona a “monte” del territorio comunale aventi caratteristiche e diverse e minori servizi rispetto al capoluogo e alla frazione di Viazzano.

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale)**, si ritiene di:
  - non prevedere la corresponsione del CS all’interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all’indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
  - si definisce il seguente costo medio della camera: € 75,00 calcolato nel modo di seguito indicato: analisi di mercato;
  - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell’osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori “A” da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore “A” medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
  - non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
  - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione)**, si ritiene di:
  - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50 % del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
  - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata presso una Società di Assicurazione abilitata. L'importo da garantire dovrà essere comprensivo degli oneri aggiuntivi di cui all'art. 20 della L.R. 21/10/2004 n.23 previsti in caso di ritardato pagamento e pertanto sarà pari all'importo della seconda rata incrementato del 40%;
  - stabilire altresì che il debito residuo (ovvero il 50%) dovrà essere corrisposto in un'unica rata nella seguente modalità (senza interessi):
    - entro la fine dei lavori (la scadenza sarà prorogata in caso di proroga del titolo edilizio); in caso di fine lavori parziale e relativa presentazione di SCCEA parziale, dovrà essere corrisposto il valore della 2° rata calcolato sulla/e unità immobiliare/i corrispondente/i

  per le ragioni di seguito indicate:
  - la possibilità di corrispondere la quota pari al 50 % del contributo di costruzione entro la fine dei lavori, soprattutto in un momento storico caratterizzato dalla crisi dell'edilizia, è una chiara agevolazione per i soggetti debitori; tale soluzione agevola altresì, soprattutto a livello di contabilità gli uffici comunali in quanto la suddivisione del debito in più rate comporterebbe un inutile aggravio di lavoro.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, costituente l’**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia delle seguenti deliberazioni:

- Delibera di Giunta Comunale n°31 del 30.04.1998 avente ad oggetto “Adeguamento tariffe oneri di urbanizzazione” e successive modifiche ed integrazioni;

- Delibera di Consiglio Comunale n°50 del 27.0932001 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla Delibera di G.C. n.31 del 30.04.1998 relativa a adeguamento tariffe oneri di urbanizzazione”;

- Delibera di Consiglio Comunale n°53 del 29.09.1999 avente ad oggetto “Determinazione costo di costruzione per calcolo corrispettivo concessioni ad edificare e modalità di rateizzazione” e successivi adeguamenti annuali (ultimo adeguamento: Delibera di Giunta Comunale 133 del 06.12.2018 avente ad oggetto “Adeguamento annuale del costo di costruzione per il calcolo del contributo di costruzione degli interventi edilizi – anno 2019”).

e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n°71 del 30.12.2009;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;

- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1. lett. b), del D.L. n. 174/2012:

- dalla responsabile del settore finanziario Cinzia Dallatomasina, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria;

dal responsabile del servizio ufficio tecnico geom. Giuseppe Busani, in ordine alla regolarità tecnica;

Si discute la delibera in materia di oneri di costruzione;

- Interviene il geom. Boschi;

Sentiti, sulla proposta, gli interventi dei Consiglieri nel rispetto dell'art 29 c.2 del Regolamento (Per la forma integrale si rimanda alla registrazione conservata agli atti e pubblicata sul sito Internet del Comune)

Con voti favorevoli n. 5 (CINQUE) astenuti 1 (BASSI) espressi nei modi e nei termini di legge,

D E L I B E R A

1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

   a) nell'allegato **Allegato 1,** recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

   b) nell'allegato **Allegato 2,** recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle seguenti deliberazioni in materia di contributo di costruzione:

   - Delibera di Giunta Comunale n°31 del 30.04.1998 avente ad oggetto "Adeguamento tariffe oneri di urbanizzazione" e successive modifiche ed integrazioni;
   - Delibera di Consiglio Comunale n°50 del 27.0932001 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla Delibera di G.C. n.31 del 30.04.1998 relativa a adeguamento tariffe oneri di urbanizzazione";
   - Delibera di Consiglio Comunale n°53 del 29.09.1999 avente ad oggetto "Determinazione costo di costruzione per calcolo corrispettivo concessioni ad edificare e modalità di rateizzazione" e successivi adeguamenti annuali (ultimo adeguamento: Delibera di Giunta Comunale 133 del 06.12.2018 avente ad oggetto "Adeguamento annuale del costo di costruzione per il calcolo del contributo di costruzione degli interventi edilizi – anno 2019").

   e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";

4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente;

5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 30.12.2009;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 5 (CINQUE) astenuti n. 1 (BASSI) espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Restiani
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro
_____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124, D. Lgs 267/ 2000)

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni delle delibere, aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Fabiani
_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, D.Lgs 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs 18.8.2000 n. 267),salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista dall'art. 134 c.4 del d.lgs 18.08.-2000 n.267(dichiarazione immediata esecutività).

Dalla residenza comunale, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Fabiani
_____